

**REGIONE UMBRIA**

**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2024, n. 23.**

**Legge regionale in materia di turismo.**

**Capo IV**

*Strutture ricettive all'aria aperta*

**Art. 31**

*(Esercizi ricettivi all'aria aperta)*

1. Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:
  - a) campeggi;
  - b) camping - village;
  - c) villaggi turistici.
2. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.
4. I campeggi di cui al [comma 2](#) sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella I allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.
5. I camping - village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.
6. I camping - village di cui al [comma 5](#) sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella L allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle e tre stelle.
7. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.
8. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata Tabella I utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.
9. I villaggi turistici di cui al [comma 7](#) sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella M allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle e due stelle.
10. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge.
11. Nelle strutture fisse è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.
12. Nelle strutture fisse le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.
13. Le strutture ricettive all'aria aperta di cui al presente articolo, che propongono un servizio di pernottamento in modalità alternativa e innovativa in strutture fisse o mobili in un'area dedicata, possono utilizzare commercialmente la denominazione aggiuntiva "area glamping".